UniCredit | Allianz Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 10/02/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit My Care Famiglia - Famiglia**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile che può essere integrata con altre garanzie aggiuntive.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione tiene indenne il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali).

La copertura base contiene le garanzie:

✓ Responsabilità civile verso terzi.
L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata e, qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione, in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali.
Vale inoltre per i danni da incendio di cose dell'Assicurato e dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura) e per i danni derivanti da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività.
L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La copertura può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- Tutela Legale
- Smartphone & tablet
- Assistenza in mobilità sempre / Assistenza in mobilità sempre famiglia
- Assistenza casa ovunque

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?

✗ I soggetti estranei al Nucleo familiare

Responsabilità civile verso terzi

✗ i danni: derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; derivanti dallo svolgimento di attività professionale; di furto; a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; punitivi di qualunque natura.

✗ Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

Tutela Legale

✗ le controversie aventi ad oggetto: vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza; attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro; inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo; il diritto di famiglia e delle successioni; contratti preliminari di compravendita immobiliare o contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; la locazione o la proprietà di immobili non costituenti l'Abitazione principale o saltuaria dell'Assicurato; diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia; fatti originati da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti Pubblici o Privati;

✗ le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

Smartphone & tablet

✗ gli accessori ai beni assicurati nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc).

Assistenza in mobilità sempre/ Assistenza in mobilità sempre famiglia

✗ I veicoli adibiti a: locazione senza conducente e sharing; servizio di noleggio con conducente; servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; servizio di trasporto di cose per conto di terzi; servizio di linea per trasporto di cose.

Assistenza casa ovunque

✗ Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

✗ Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, **limiti di indennizzo e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"** e alla **Scheda tecnica di modulo.**

Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi: in tutti i Paesi del mondo. Limitatamente ai fatti della vita privata legati alla nautica a remi e a vela la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.
- ✓ Tutela Legale: in Europa. Limitatamente alle fattispecie relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione nell'ambito del Diritto di Famiglia, la copertura è limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano.
- ✓ Smartphone & Tablet: nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ Assistenza in mobilità sempre/sempre famiglia: nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco e in Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo, non siano barrate.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:
- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Disdetta
Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta relativamente al modulo, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio
Il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit.

Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Famiglia"

10/02/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 8 e seguenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
TUTELA LEGALE	UAA assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nell'ambito della vita privata. UAA inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla vita privata.
SMARTPHONE & TABLET	UAA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dai danni materiali e diretti cagionati ai Beni Assicurati indicati nelle CDA all'art. 2.10 "Beni assicurati" e a lui derivanti da: Furto, Danno accidentale, Uso fraudolento della Carta SIM.
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE/ SEMPRE FAMIGLIA	La copertura è operante per le seguenti prestazioni: Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente, Assistenza all'Assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto, Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani/Anticipo spese di prima necessità).
ASSISTENZA CASA OVUNQUE	La copertura è operante per le seguenti prestazioni presso l'Abitazione ove è presente l'Assicurato: Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro in caso di evento che necessita di un pronto intervento (perdita continua o mancanza di erogazione dell'acqua, mancanza di erogazione di energia elettrica, impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti e infissi.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI	**Tutte le garanzie prestate -** la copertura assicurativa non è operante per i danni: da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nelle CDA all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nelle CDA all'art. 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto o all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici. **Responsabilità civile della proprietà dei locali** - l'Assicurazione non comprende i danni: derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nelle CDA all'art. 2.2"Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza; derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
TUTELA LEGALE	L'Assicurazione **non è operante** per le controversie aventi ad oggetto: violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto nelle CDA all'art. 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto disposto nelle CDA all'art. 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, fatto salvo quanto disposto nelle CDA all'art. 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri di viaggi aerei. Restano comunque escluse le controversie in cui le persone assicurate rivestano la qualifica di passeggeri di aerei per gare e competizioni; casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.
SMARTPHONE & TABLET	Sono **esclusi** dall'Assicurazione **i danni verificatosi in occasione di**: **a)** guerra (dichiarata o non dichiarata), invasioni, guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di potere; **b)** scioperi, sommosse, tumulti popolari; **c)** coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; **d)** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; **e)** atti di terrorismo; **f)** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; **g)** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; **causati da**: **h)** ordigni bellici; **i)** materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; **J)** inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; **k)** atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; **l)** dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; **conseguenti a**: **m)** azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità; **n)** abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; **o)** infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; **p)** fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi. **L'assicurazione non è operante nel caso in cui: a)** il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori) per i medesimi rischi; b) i beni siano stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; **c)** la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione di UAA; **d)** il difetto non sia tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio; **e)** il difetto sia causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; **f)** il guasto o difetto del Bene Assicurato derivi dal naturale utilizzo e deterioramento dovuto all'uso tale da comportare la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio; **g)** il difetto sia determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo; **h)** il difetto sia causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del Bene Assicurato; **i)** il difetto sia causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore; **j)** il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; **k)** il difetto sia causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi

	sovrapposti al Bene Assicurato); **l)** il difetto derivi dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni; **m)** Il difetto sia causato da software di terze Parti.
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE/ SEMPRE FAMIGLIA	**Sono esclusi dall'assicurazione** ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: **a)** danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; **b)** atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; **c)** scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; **d)** danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo; **e)** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; **f)** materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; **g)** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; **h)** inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; **i)** dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; **j)** abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; **k)** un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; **l)** atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; **m)** infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; **n)** suicidio o tentativo di suicidio; **o)** immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento. **Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di**: **p)** conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente; **q)** veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; **r)** veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; **s)** inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada; **t)** trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; **u)** fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.
ASSISTENZA CASA OVUNQUE	**Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:** **a)** danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; **b)** scioperi, sommosse, tumulti popolari; **c)** coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; **d)** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; **e)** atti di terrorismo; **f)** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; **g)** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; **h)** materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; **i)** inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; **j)** atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; **k)** dolo dell'Assicurato; **l)** azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità; **m)** danni verificatisi presso l'Abitazione di residenza dell'Assicurato.

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti

Responsabilità Civile verso Terzi

Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale	Euro 500.000/1.000.000/2.000.000/3.000.000
RC per i fatti della vita privata	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
Proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
Proprietà di cani e gatti; Custodia temporanea di animali	Limite di indennizzo	Euro 20.000 per sinistro e per anno
Eventi derivanti dalla pratica di sport	Limite di indennizzo	Euro 50.000 per sinistro e per anno
Custodia temporanea di minori; Custodia temporanea di minori (facenti parte del nucleo assicurato) da parte di terzi	Limite di indennizzo	Euro 100.000 per sinistro e per anno
RC della proprietà dei locali	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
RC per i danni da Incendio	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
- Di cose dell'Assicurato	Limite per sinistro	Euro 300.000

- Dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 30.000 per sinistro e per anno 10%
RC per i danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività	Limite di indennizzo	Euro 50.000 per sinistro e per anno
Tutela Legale		
Tutela Legale	Massimale	Euro 10.000
Proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella	Limite di indennizzo	Massimale assicurato
Proprietà di cani e gatti; Temporanea custodia di animali domestici di piccola/media taglia e animali da sella; Pratica di attività sportive	Limite di indennizzo	Euro 1.000 per sinistro e per anno

Prestazioni e servizi

SMARTPHONE & TABLET
Limite di indennizzo per anno: Euro 1.500. Per Beni di Categoria 1 l'importo massimo indennizzabile in caso di Furto e/o Danno Accidentale è di Euro 450 per anno.
L'assicurazione è operate per un solo sinistro per anno per ciascuna categoria di Beni. E' prevista una Franchigia di Euro 50 per sinistro. In caso di Furto o danno accidentale non riparabile vengono indennizzati i sinistri di importo superiore a Euro 50 (senza applicazione della franchigia).

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE/ ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA
Per ciascuna prestazione sono previsti limiti di indennizzo. Le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 sinistri ogni anno.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

ASSISTENZA CASA OVUNQUE
Le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 sinistri ogni anno. Limite di indennizzo per singola prestazione: Euro 300. In caso di impossibilità di reperire l'artigiano, in accordo con la Centrale Operativa, l'Assicurato può provvedere in autonomia per ottenere la prestazione e il costo è rimborsato entro Euro 500. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle Persone Fisiche clienti UniCredit titolari di un conto corrente UniCredit o di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN che vogliono proteggere il Contraente e il suo Nucleo familiare dai rischi inerenti alla vita privata per i danni che involontariamente possano essere causati a terzi, compresi quelli derivanti dalla conduzione di abitazioni principali o saltuarie.
Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni e con il suo Nucleo familiare deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione "I nostri servizi-Reclami".
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità fiscale dei premi** In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di UAA al seguente link https://www.unicreditallianzassicurazioni.it/news/informazioni-alla-clientela/diritto-all-oblio-oncologico.html. Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a UAA o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit | Allianz
Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Famiglia

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 10/02/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO **6**
1 – INTRODUZIONE **8**
Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie 8
2 – CHE COSA E' ASSICURATO **8**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 8
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione 8
Art. 2.2 – Prestazioni dell'Assicurazione 8
Art. 2.3 - Compresenza di garanzia nella Polizza 10
Art. 2.4 - Corresponsabilità di Assicurati 10
Art. 2.5 - Comproprietà dei locali 10
Art. 2.6 – Stato dei locali 10
SEZIONE TUTELA LEGALE 10
Art. 2.7 - Oggetto dell'Assicurazione 10
Art. 2.8 - Compresenza di garanzia nella Polizza 12
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI 12
SMARTPHONE & TABLET 12
Art. 2.9 - Oggetto dell'Assicurazione 12
Art. 2.10 – Beni assicurati 12
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE 13
Art. 2.11 - Soggetti assicurati 13
Art. 2.12- Operatività delle garanzie 13
Art. 2.13- Prestazioni di Assistenza in mobilità sempre 13
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA 15
Art. 2.14 - Soggetti assicurati 16
Art. 2.15- Operatività delle garanzie 16
Art. 2.16- Prestazioni di Assistenza in mobilità sempre Famiglia 16
ASSISTENZA CASA OVUNQUE 18
Art. 2.17 - Soggetti assicurati 18
Art. 2.18 - Operatività delle garanzie 18
Art. 2.19 - Le garanzie assicurative Assistenza casa ovunque 18
3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO **19**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 19
Art. 3.1 – Rischi esclusi 19
Art. 3.2 – Persone non considerate terzi 19
SEZIONE TUTELA LEGALE 19
Art. 3.3 – Rischi esclusi 19
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI 20
SMARTPHONE & TABLET 20
Art. 3.3 – Rischi esclusi 20
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA 20
Art. 3.4 – Rischi esclusi 20
ASSISTENZA CASA OVUNQUE 20
Art. 3.5 – Rischi esclusi 20
4 – LIMITI DI COPERTURA **20**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 20
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 20
Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali" 20
SEZIONE TUTELA LEGALE 21
Art. 4.3 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 21
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI 21
SMARTPHONE & TABLET 21
Art. 4.4 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate** 21
Art. 4.5 - Limiti di copertura **per la garanzia Danno Accidentale** 21
Art. 4.6 - Limiti di indennizzo 22
Art. 4.7 - Franchigia 22

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE ... 22
Art. 4.8 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate** ... 22
ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA ... 23
Art. 4.9 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate** ... 23
ASSISTENZA CASA OVUNQUE ... 24
Art. 4.10 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate** ... 24
5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA ... **24**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ... 24
Art. 5.1 – Validità territoriale ... 24
SEZIONE TUTELA LEGALE ... 25
Art. 5.2 – Validità territoriale ... 25
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - SMARTPHONE TABLET ... 25
Art. 5.3 – Validità territoriale ... 25
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA ... 25
Art. 5.4 – Validità territoriale ... 25
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA CASA OVUNQUE ... 25
Art. 5.5 – Validità territoriale ... 25
6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO ... **25**
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ... 25
Art. 6.1 – Obblighi ... 25
Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza ... 25
Art. 6.3 – Altre assicurazioni ... 26
Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo ... 26
SEZIONE TUTELA LEGALE ... 26
Art. 6.5 – Obblighi ... 26
Art. 6.6 – Affidamento della gestione del sinistro ... 26
Art. 6.7 – Gestione del sinistro ... 26
Art. 6.8 – Scelta del legale ... 26
Art. 6.9 – Pagamento dell'Indennizzo ... 27
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – SMARTPHONE & TABLET ... 27
Art. 6.10 – Obblighi ... 27
Art. 6.11 - Pagamento dell'Indennizzo ... 27
Art. 6.12 - Determinazione del danno e dell'indennizzo ... 28
Art. 6.13 - Disposizioni e limitazioni ... 28
SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA ... 29
Art. 6.14 - Obblighi ... 29
Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo ... 29
Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni ... 29
SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA CASA OVUNQUE ... 29
Art. 6.17 - Obblighi ... 29
Art. 6.18 - Pagamento dell'Indennizzo ... 30
Art. 6.19 - Disposizioni e limitazioni ... 30
7 – PREMIO ... **30**
Art. 7.1 – Pagamento del Premio ... 30
8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO ... **30**
Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione ... 30
Art. 8.2 - Diritto di ripensamento ... 31
Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione ... 31
Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro ... 31
Art. 8.5 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio ... 31
Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione ... 31
Art. 8.7 – Inizio dell'evento assicurativo (Sezione Tutela Legale) ... 32
9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI ... **32**
Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza ... 32
Art. 9.2 - Aggravamento del rischio ... 32
Art. 9.3 - Diminuzione del rischio ... 32
Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni ... 32

Art. 9.5 – Altre assicurazioni 33
Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 33
Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge 33

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione principale: dimora abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Abitazione saltuaria: dimora non abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e ciascun membro del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Smartphone & Tablet"): i beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di Polizza.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Circolazione: lo spostamento dell'Assicurato su un veicolo.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Danno accidentale (valida solo per la garanzia "Smartphone & Tablet"): il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene Assicurato oggetto di danno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Evento (valida solo per la garanzia "Assistenza in mobilità sempre" e "Assistenza in mobilità sempre famiglia"): qualunque situazione che impedisca al veicolo di muoversi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Fatto illecito: il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto o tentato furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto (valida solo per la Sezione prestazioni e servizi): il danno subito dal veicolo in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. Tutte le operazioni di richiamo dei veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.

IMEI (International Mobile Equipment Identity): codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile (Mobile Equipment).

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente stradale: il danno subito dal veicolo durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale da provocare danni al veicolo e da renderne impossibile il normale utilizzo.

Indennizzo: somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Interventi: prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'Interventi stabiliti dalla presente copertura.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di chiusura: i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Noleggio: utilizzo di un veicolo per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori d'opera (o di lavoro): tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'impresa di assicurazione.

Veicolo privato: il mezzo di trasporto privato autovettura, motoveicolo e bicicletta utilizzato dall'Assicurato al momento del sinistro.

Veicolo pubblico: il mezzo di trasporto pubblico, urbano o extraurbano, utilizzato dall'Assicurato al momento del sinistro.

Viaggio: lo spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del veicolo.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di Assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie

Il modulo "**Famiglia**" offre una copertura assicurativa per il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare.
E' costituito da garanzie sempre operanti e da garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo, come di seguito riportato:

- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**
  - Responsabilità civile verso terzi (sempre operante)
- **SEZIONE TUTELA LEGALE**
  - Tutela legale (opzionale)
- **SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI** comprensiva delle garanzie:
  - Smartphone & tablet (opzionale)
  - Assistenza in mobilità sempre (opzionale - valida solo per il Contraente)
  - Assistenza in mobilità sempre famiglia (opzionale - valida per il Contraente e il suo Nucleo familiare)
  - Assistenza casa ovunque (opzionale)

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**
Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di modulo**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** indicati nella stessa.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A, si obbliga a tenere indenne il Contraente e i componenti del suo Nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e gli animali), verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione".

Art. 2.2 – Prestazioni dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fatto salvo quanto espressamente escluso dagli articoli 3.1 "Rischi esclusi" e 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie",** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei casi di responsabilità civile di seguito indicati.

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile per i fatti della vita privata

L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai fatti della vita privata, essendo quindi **sempre esclusa ogni responsabilità inerente ad attività professionali**.
Rientrano tra i fatti della vita privata i seguenti:

- la conduzione del fabbricato relativamente ai locali di Abitazione principale o di Abitazione saltuaria e delle relative pertinenze quali cantine, autorimesse, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, è altresì compresa la conduzione delle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari**;
- lo svolgimento, anche occasionale, delle mansioni degli addetti ai servizi domestici (personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri e giardinieri etc) nonché di persone alla pari;
- la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti Abitazione principale e saltuaria, **esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori**;
- le attività del tempo libero quali bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca;
- nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, **purché di lunghezza non superiore a mt. 7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee**;

- la proprietà e l'utilizzo di modelli, compresi gli aeromodelli, intesi come dispositivo a pilotaggio remoto senza persone a bordo **impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettono un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromobili**;
- la proprietà di animali domestici di piccola/media taglia (diversi da cani e gatti) e animali da sella;
- la detenzione di armi, e relative munizioni, e l'uso delle stesse **sempreché l'Assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge e limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo**;
- il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;
- la proprietà e l'utilizzo di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge quali velocipedi anche a motore elettrico, veicoli non a motore, golf car, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio.

L'Assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, badanti, baby- sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'Assicurazione, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, è estesa anche:
- alla pratica di sport, comprese le gare, **sempreché non esercitata a livello professionistico**;
- alla proprietà di cani e gatti;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti), e animali da sella di proprietà altrui;
- alla custodia temporanea da parte dell'Assicurato di minori non appartenenti al Nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai fatti dei figli minori appartenenti al Nucleo familiare, la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti che occasionalmente e temporaneamente sorvegliano tali minori a titolo gratuito e di cortesia. **Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano**.
In tal caso la garanzia interviene a secondo rischio, ove l'affidatario dichiari per iscritto di non essere coperto per la medesima garanzia, con il sottolimite indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Inoltre UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'articolo 354, comma 1 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 del medesimo articolo 354.

Art. 2.2.2 - Responsabilità civile della proprietà dei locali

Qualora l'Assicurato sia proprietario dei locali di Abitazione, la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali stessi e degli impianti fissi al servizio dei locali, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmettenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

Art. 2.2.3 - Responsabilità civile per i danni da incendio

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo e dello scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni da incendio:
- di cose dell'Assicurato
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato, da lui detenute o possedute ed è prestata nel limite di massimale assicurato;
- dei locali presi in locazione temporanea (villeggiatura)
  L'Assicurazione vale per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione dall'Assicurato per la villeggiatura, nonché l'arredamento ivi contenuto.

In caso di compresenza del Modulo Casa e/o Seconda casa validi ed efficaci, nell'ambito della presente Polizza, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

Art. 2.2.4 - Responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione attività

L'Assicurazione vale, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, per i danni derivanti da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di Polizza**.

Art. 2.2.5 - R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato**, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
L'Assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile per:

- malattie professionali;
- danni da amianto;
- danni derivanti da campi elettromagnetici;
- danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. risponderà nei limiti dei massimali espressi in Polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 2.3 - Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, dei Moduli Sport o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 2.4 - Corresponsabilità di Assicurati

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più componenti del Nucleo familiare.

Art. 2.5 - Comproprietà dei locali

In caso di comproprietà dei locali abitati dall'Assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 2.6 – Stato dei locali

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, l'Assicurazione è valida **a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione**.

SEZIONE TUTELA LEGALE

GARANZIA OPZIONALE
Tale garanzia può essere scelta dal Contraente con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.7 - Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **fatto salvo quanto espressamente previsto dagli articoli 3.3 "Rischi esclusi" e 4.3"Limiti di copertura validi per tutte le garanzie"**, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nell'ambito della vita privata **con l'esclusione di ogni attività di lavoro professionale o imprenditoriale eventualmente svolta fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.**
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese relative al contributo unificato.

Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale) comprese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), **esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato**. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento, **fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale**;
- le controversie di lavoro subordinato dei soggetti assicurati con il proprio datore di lavoro. Qualora gli assicurati rivestano la qualifica di dipendente pubblico, sono da intendersi in copertura le controversie di lavoro dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa;
- le controversie di lavoro con gli addetti ai servizi domestici e/o familiari, **a condizione che siano regolarmente assunti**;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, **purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000**;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di Abitazione (principale o saltuaria) occupati dall'Assicurato;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente **a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione**, con le seguenti modalità:
  - in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che **non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile**;
  - nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio;
- le vertenze con Enti o Istituti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- le spese per l'intervento di un legale in ambito civilistico, per i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione, nell'ambito del Diritto di Famiglia:
  - separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite ricorso al Sindaco o in Tribunale. Questa copertura opera per la presentazione del ricorso con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo dai due coniugi e a cui i coniugi dovranno conferire mandato congiunto;
  - separazione consensuale, modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati. Questa copertura opera per l'assistenza fornita da un avvocato scelto da ciascun coniuge, fermo restando l'unicità del massimale.

  Per i procedimenti di modifica concordata delle condizioni di separazione, divorzio, **la copertura vale esclusivamente sul presupposto che il procedimento di separazione fra coniugi abbia dato luogo a un sinistro oggetto di copertura assicurativa e regolarmente gestito da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e a condizione che sussista continuità di copertura almeno a favore di uno dei due coniugi fino alla domanda di divorzio**. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e la somma assicurata a disposizione sarà quella residua rispetto alla fase di separazione e sarà a disposizione dei soggetti ancora assicurati all'atto della proposizione della nuova domanda.

  Tutto quanto sopra si applica anche ai casi di scioglimento e/o modifica concordata delle condizioni di scioglimento delle unioni civili.

  La copertura, inoltre, è operante in caso di:
  - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o di un congiunto;

- istanza di interdizione ed inabilitazione di un parente o congiunto;
- ricorso per l'istituzione/revoca di un Amministratore di sostegno, cui agli artt 407 e 431 del C.C. a favore di un parente o di un congiunto.

- l'azione (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per Fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
  - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
  - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla vita privata.

L'Assicurazione, **con riferimento ai rischi compresi in garanzia, opererà con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, per le controversie derivanti da:**

- proprietà di cani e gatti;
- temporanea custodia di animali domestici di piccola/media taglia (compresi cani e gatti) e animali da sella di proprietà altrui;
- pratica di attività sportive.

Art. 2.8 - Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, dei Moduli Sport e/o Qua la Zampa validi ed efficaci, l'Assicurazione prestata con il presente Modulo opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

SMARTPHONE & TABLET

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia aggiuntiva può essere scelta dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.9 - Oggetto dell'Assicurazione

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne, nei limiti ed alle condizioni indicate nella presente Polizza, l'Assicurato dai danni materiali e diretti cagionati ai Beni Assicurati e a lui derivanti da:

A. Furto dei Beni Assicurati, **purché avvenuto con una delle seguenti modalità**:
   - mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati attraverso rottura o forzatura delle serrature e/o dei Mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del solo vetro retrostante;
   - mediante forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.

   L'assicurazione è estesa alla rapina e allo scippo.

   L'assicurazione è estesa al furto con destrezza, **limitatamente ai Beni Assicurati che l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano**.
B. Danno accidentale
C. Uso fraudolento della Carta SIM, per il periodo che intercorre tra il furto indennizzabile con la presente copertura assicurativa e il blocco della Carta SIM, ma comunque nel limite di 48 ore dal furto stesso.

Art. 2.10 – Beni assicurati

Sono assicurati i beni dell'Assicurato:

a) che siano stati acquistati nuovi, rigenerati o ricondizionati presso esercizi o personale autorizzato;
b) la cui data di acquisto **non sia anteriore a 60 mesi dalla data di denuncia del Sinistro**, documentabile dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura;
c) la cui descrizione (marca e modello) sia riportata nello scontrino fiscale o dalla ricevuta/fattura;

- **Categoria 1**: telefoni mobili e smartphone ovvero tutti gli apparecchi in cui la funzione principale sia la comunicazione telefonica senza necessità di essere collegati via cavo ad una centrale. Ciascun apparecchio, per essere assicurato,

deve contenere almeno una carta SIM (Subscribe Identity Module) o USIM (Universal Subscriber Identity Module) con assegnato, da parte di un gestore del traffico telefonico, un numero riservato. **Sono esclusi i telefoni cordless, i walkie-talkie o radioricetrasmittenti e gli apparecchi cercapersone**. Sono compresi gli auricolari e le cuffie del telefono mobile o smartphone.

- **Categoria 2**: computer portatili, notebook, tablet, netbook, fotocamere, videocamere, apparecchi MP3/MP4, lettori DVD, consolle di gioco portatili, smartwatch, e-readers. Sono compresi gli auricolari e le cuffie ad essi associati.

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia aggiuntiva può essere scelta dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Art. 2.11 - Soggetti assicurati

La copertura vale per il Contraente.

Art. 2.12- Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:

- in occasione della Circolazione dell'Assicurato su un Veicolo pubblico o su un Veicolo privato;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in Polizza.

Art. 2.13- Prestazioni di Assistenza in mobilità sempre

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della Polizza.

Art. 2.13.1 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente

Art. 2.13.1.1 Soccorso stradale autovettura e motoveicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo privato dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina autorizzata della casa costruttrice o all'officina convenzionata più vicina, oppure quella indicata dall'Assicurato, **entro 50 KM A/R dal luogo del fermo**. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi.

In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Art. 2.13.1.2 Soccorso stradale bicicletta in Italia

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell'Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico avvenuta in viabilità ordinaria in Italia, fino alla destinazione scelta dall'Assicurato **entro 50 KM A/R dal luogo del fermo**. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso dell'importo anticipato dal Contraente esclusivamente qualora:

- la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato il soccorso;
- il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Autorità.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Validità territoriale: Italia.

Art. 2.13.1.3 - Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il Veicolo privato non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto . 2.13.1.1" Soccorso stradale autovettura e motoveicolo".
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di **Euro 150 per sinistro**.
Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera. La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.
Validità territoriale: Italia.

La Centrale Operativa organizza inoltre le seguenti prestazioni, **alternative tra loro**:

Art. 2.13.1.4 - Invio taxi in seguito al traino del Veicolo privato

La garanzia opera a seguito di traino del Veicolo privato danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **Euro 50 per evento**.

Art. 2.13.1.5 - Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa, quando il fermo avvenga **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato e quando le riparazioni richiedano un periodo superiore ad un giorno lavorativo, oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, per un **massimo di 24 ore**.
Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.
La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.13.1.6 - Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, siano necessarie riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari ad **almeno 24 ore in Italia e 36 ore all'Estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.
Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc..

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.
La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.13.2 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto

La Centrale Operativa organizza le seguenti prestazioni, **alternative tra loro**:

Art. 2.13.2.1 - Invio taxi

La garanzia opera a seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio. L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per raggiungere una destinazione di sua scelta ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso del costo sostenuto per lo stesso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino alla concorrenza di **Euro 50 per evento**.

Art. 2.13.2.2 - Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno

A seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc..
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.
Le garanzie non operano per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.13.3 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani

Art. 2.13.3.1 Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo pubblico urbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo pubblico urbano utilizzato dall'Assicurato, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato stesso per rientrare alla residenza o al domicilio o per raggiungere la destinazione del viaggio, fino a **Euro 20 per evento**.

Art. 2.13.3.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo pubblico extraurbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo pubblico extraurbano utilizzato dall'Assicurato, qualora non fosse disponibile un Veicolo pubblico extraurbano alternativo entro 12 ore dal verificarsi dell'evento, la Centrale Operativa, organizza le seguenti prestazioni **alternative tra loro**:

a) La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato alla propria residenza oppure consente di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione del Viaggio, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc;
b) In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.**

Art. 2.13.4 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di Sinistro avvenuto all'Estero, che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di **Euro 500 per sinistro**. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero.

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia aggiuntiva può essere scelta dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Art. 2.14 - Soggetti assicurati

La copertura vale per il Contraente e il suo Nucleo familiare.

Art. 2.15- Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:

- in occasione della Circolazione dell'Assicurato su un Veicolo pubblico o su un Veicolo privato;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in Polizza.

Art. 2.16- Prestazioni di Assistenza in mobilità sempre Famiglia

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della Polizza.

Art. 2.16.1 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli privati in caso di guasto ed incidente

Art. 2.16.1.1 Soccorso stradale autovettura e motoveicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo privato dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina autorizzata della casa costruttrice o all'officina convenzionata più vicina, oppure quella indicata dall'Assicurato**, entro 50 KM A/R dal luogo del fermo**. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi.
In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.
Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Art. 2.16.1.2 Soccorso stradale bicicletta in Italia

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il traino della bicicletta di proprietà dell'Assicurato, non marciante a seguito di foratura del pneumatico avvenuta in viabilità ordinaria in Italia, fino alla destinazione scelta dall'Assicurato **entro 50 KM A/R dal luogo del fermo**. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, rimane a suo carico l'eventuale maggior costo oltre i 50 KM A/R dal luogo del fermo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso dell'importo anticipato dal Contraente esclusivamente qualora:

- la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato il soccorso;
- il soccorso sia stato disposto dalla Pubblica Autorità.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.
Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
Validità territoriale: Italia.

Art. 2.16.1.3 - Invio officina mobile per autovettura e motoveicolo in Italia

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il Veicolo privato non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto 2.16.1.1" Soccorso stradale autovettura e motoveicolo".
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di **Euro 150 per sinistro**.
Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera. La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.
Validità territoriale: Italia.

La Centrale Operativa organizza inoltre le seguenti prestazioni, **alternative tra loro**:

Art. 2.16.1.4 - Invio taxi in seguito al traino del Veicolo privato

La garanzia opera a seguito di traino del Veicolo privato danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **Euro 50 per evento**.

Art. 2.16.1.5 - Auto sostitutiva in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa, quando il fermo avvenga **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato e quando le riparazioni richiedano un periodo superiore ad un giorno lavorativo, oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, per un **massimo di 24 ore**.

Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.

La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.16.1.6 - Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno in seguito al traino dell'autovettura o del motoveicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino dell'autovettura o del motoveicolo erogato dalla Centrale Operativa **a più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, siano necessarie riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari ad **almeno 24 ore in Italia e 36 ore all'Estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.

Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.

La garanzia non è operante per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.16.2 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con autovettura e motoveicolo in caso di furto

La Centrale Operativa organizza le seguenti prestazioni, **alternative tra loro**:

Art. 2.16.2.1 - Invio taxi

La garanzia opera a seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio. L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per raggiungere una destinazione di sua scelta ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso del costo sostenuto per lo stesso, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa, fino alla concorrenza di **Euro 50 per evento**.

Art. 2.16.2.2 - Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno

A seguito di furto dell'autovettura o del motoveicolo con cui l'Assicurato si trova in viaggio, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di

proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**.
Le garanzie non operano per la circolazione in bicicletta.

Art. 2.16.3 - Assistenza all'Assicurato in viaggio con veicoli pubblici, urbani o extraurbani

Art. 2.16.3.1 Rimborso taxi (valido solo per Circolazione su un Veicolo pubblico urbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo pubblico urbano utilizzato dall'Assicurato, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborsa il costo sostenuto dall'Assicurato stesso per rientrare alla residenza o al domicilio o per raggiungere la destinazione del viaggio, fino a **Euro 20 per evento**.

Art. 2.16.3.2 Proseguimento del viaggio o spese di soggiorno (valido solo per Circolazione su un Veicolo pubblico extraurbano)

In caso di guasto o incidente occorso al Veicolo pubblico extraurbano utilizzato dall'Assicurato, qualora non fosse disponibile un Veicolo pubblico extraurbano alternativo entro 12 ore dal verificarsi dell'evento, la Centrale Operativa, organizza le seguenti prestazioni **alternative tra loro**:

a) La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato alla propria residenza oppure consente di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione del Viaggio, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento**. Il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio di cilindrata pari a quella soggetta al fermo o comunque non superiore a 2.000 cc.;
b) In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato in un albergo in loco, tenendo a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese di pernottamento, fino alla concorrenza di **Euro 110 a persona e fino a Euro 550 per evento.**

Art. 2.16.4 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di Sinistro avvenuto all'Estero, che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di **Euro 500 per sinistro**. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.
Validità territoriale: Estero.

ASSISTENZA CASA OVUNQUE

GARANZIA OPZIONALE
Tale garanzia aggiuntiva può essere scelta dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.17 - Soggetti assicurati

La copertura vale per il Contraente e il suo Nucleo familiare.

Art. 2.18 - Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operative:

- presso qualsiasi Abitazione privata, ad eccezione di quella di residenza dell'Assicurato, in occasione della presenza, anche temporanea, dell'Assicurato;
- nei limiti dei capitali e delle prestazioni previste in Polizza.

Per l'attivazione delle Garanzie Assicurative previste è necessaria la presenza dell'Assicurato presso l'Abitazione al momento dell'intervento dell'artigiano.
L'Assicurato, o chi ha in custodia l'Abitazione, dovrà rilasciare una liberatoria per l'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.19 - Le garanzie assicurative Assistenza casa ovunque

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 sinistri per ogni anno di validità della Polizza.

Art. 2.19.1 - Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'Abitazione ove è presente l'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate, **che necessita di un pronto intervento**, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, **in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua**;
- invio di un elettricista, **in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica**;
- invio di un fabbro, **in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti e infissi**.

Restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di **Euro 500** per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione. **Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.**

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
- di furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente ai locali presi in locazione (villeggiatura);
- punitivi di qualunque natura.

Art. 3.2 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti del Nucleo familiare;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 3.3 – Rischi esclusi

L'Assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
- attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, salvo quanto previsto per le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa nei procedimenti penali;
- il diritto di famiglia e delle successioni ad eccezione di quanto espressamente disciplinato in relazione agli atti di volontaria giurisdizione;
- contratti preliminari di compravendita immobiliare o contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- la locazione o la proprietà di immobili non costituenti l'Abitazione principale o saltuaria dell'Assicurato;
- diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia;
- fatti originati da cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti Pubblici o Privati;

La garanzia **non vale inoltre per**:

- le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

SMARTPHONE & TABLET

Art. 3.3 – Rischi esclusi

Sono esclusi gli accessori ai beni riportati all'Art. 2.10 "Beni assicurati", ad eccezione degli auricolari e delle cuffie del telefono mobile o smartphone o associati ai beni di Categoria 2, nonché i materiali di consumo, oltre che ogni servizio accessorio abbinato al bene (es: estensioni di garanzia, software, antivirus, ecc).

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA

Art. 3.4 – Rischi esclusi

Sono esclusi i veicoli adibiti a:

a) locazione senza conducente e sharing;
b) servizio di noleggio con conducente;
c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose.

ASSISTENZA CASA OVUNQUE

Art. 3.5 – Rischi esclusi

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- da proprietà, utilizzo e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile per i fatti della vita privata" limitatamente ai veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla guida da parte di minori;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali"

In relazione alla garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei locali l'Assicurazione **non comprende i danni**:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto nell'articolo 2.2 "Prestazioni dell'Assicurazione" limitatamente alla committenza;
- derivanti dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 4.3 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

L'Assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:

- violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per i sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, fatto salvo quanto disposto in merito dall'articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" per i casi in cui le persone assicurate siano coinvolte in qualità di passeggeri di viaggi aerei. Restano comunque escluse le controversie in cui le persone assicurate rivestano la qualifica di passeggeri di aerei per gare e competizioni;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

SMARTPHONE & TABLET

Art. 4.4 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di:
  a) guerra (dichiarata o non dichiarata), invasioni, guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
  b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
  c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
  d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
  e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
  f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
  g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- causati da:
  h) ordigni bellici;
  i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
  j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
  k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
  l) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- conseguenti a:
  m) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
  n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
  o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
  p) fatti occorsi mentre il bene si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

Art. 4.5 - Limiti di copertura **per la garanzia Danno Accidentale**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

q) mancato funzionamento, guasto e difetti intrinsechi del bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
r) danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi, e scalfitture);
s) infiltrazioni di agenti esterni nel corpo del bene (a titolo esemplificativo e non limitativo liquidi, acqua, sabbia);
t) mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o da manomissione;
u) danni causati o derivati dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui:

a) **il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori) per i medesimi rischi**;
b) i beni siano stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
c) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
d) il difetto non sia tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
e) il difetto sia causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
f) il guasto o difetto del Bene Assicurato derivi dal naturale utilizzo e deterioramento dovuto all'uso tale da comportare la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio;
g) il difetto sia determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
h) il difetto sia causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del Bene Assicurato;
i) il difetto sia causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
j) il difetto sia causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
k) il difetto sia causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al Bene Assicurato);
l) il difetto derivi dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni;
m) Il difetto sia causato da software di terze Parti.

Art. 4.6 - Limiti di indennizzo

Per ciascun periodo annuo di assicurazione, l'importo massimo indennizzabile da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. per le garanzie prestate è pari ad **Euro 1.500**.
Inoltre, con riferimento ai soli beni previsti all'articolo 2.10 "Beni assicurati" rientranti nella Categoria 1, l'importo massimo indennizzabile da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. per Furto e/o Danno Accidentale per ciascun Anno Assicurativo è pari ad **Euro 450**.
L'assicurazione è operante per **un solo Sinistro per ciascuna Categoria di beni** di cui all'articolo 2.10 "Beni assicurati", nel periodo annuo di assicurazione.
In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore al prezzo di acquisto del Bene Assicurato, così come indicato nello scontrino fiscale o nella fattura di acquisto trasmessi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 4.7 - Franchigia

L'indennizzo è liquidato con applicazione di una Franchigia di **Euro 50** per Sinistro, ad eccezione dei soli casi di cui all'art. 6.12.1 "In caso di Furto o Danno Accidentale non riparabile" per i quali verranno pagati integralmente (ovvero senza applicazione della franchigia) tutti i sinistri di importo superiore a **Euro 50**.

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE

Art. 4.8 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;

d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
s) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
t) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
u) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA

Art. 4.9 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
s) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
t) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
u) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ASSISTENZA CASA OVUNQUE

Art. 4.10 – Limiti di copertura **per tutte le garanzie di assistenza prestate**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
m) danni verificatisi presso l'Abitazione di residenza dell'Assicurato.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 5.1 – Validità territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Limitatamente ai fatti della vita privata legati alla nautica a remi e a vela, la copertura è limitata al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 5.2 – Validità territoriale

La garanzia vale per l'Europa.

Limitatamente alle fattispecie disciplinate all'articolo 2.7 "Oggetto dell'Assicurazione" in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione nell'ambito del Diritto di Famiglia, la copertura è limitata esclusivamente alle procedure da effettuarsi nell'ambito del territorio italiano.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI - SMARTPHONE TABLET

Art. 5.3 – Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA

Art. 5.4 – Validità territoriale

Le garanzie ed i servizi di Assistenza sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in Polizza, non siano barrate.

Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – ASSISTENZA CASA OVUNQUE

Art. 5.5 – Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, **il Contraente o l'Assicurato deve:**

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'Assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 6.2 – Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la

domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 – Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

Art. 6.4 – Pagamento dell'Indennizzo
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 6.5 – Obblighi
L'Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:

- 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, **l'Assicurato deve poi far seguire**, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..
L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.6 – Affidamento della gestione del sinistro
La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6.7 – Gestione del sinistro
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.
Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.8 – Scelta del legale
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non è responsabile della linea difensiva e

dell'operato dei legali e dei periti. Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

Art. 6.9 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI – SMARTPHONE & TABLET

Art. 6.10 – Obblighi

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

L'Assicurato deve:

A) **in caso di Sinistro di cui alla garanzia Furto**:
   a) effettuare entro 48 ore dalla scoperta del Furto una denuncia circostanziata all'Autorità Competente evidenziando, oltre alle circostanze del Furto, i riferimenti obbligatori del Bene Assicurato e in particolare: la marca, il modello e il codice IMEI ed il numero di telefono qualora il Bene Assicurato ne sia provvisto;
   b) effettuare prontamente il blocco della Carta SIM e USIM presso il gestore telefonico, qualora il Bene Assicurato ne sia provvisto;
   c) effettuare prontamente il blocco del codice IMEI, qualora il Bene Assicurato ne sia provvisto, provvedendo altresì a formalizzare tale richiesta anche a mezzo raccomandata A/R;
   d) inviare entro 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro la seguente documentazione:
      - copia della presente Polizza;
      - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (eventualmente utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
      - copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
      - copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI, qualora il Bene Assicurato ne sia provvisto;
      - originale/copia del documento di acquisto del Bene Assicurato fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del Bene Assicurato (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 60 mesi dalla data di denuncia del Sinistro;
      - codice fiscale e dati anagrafici, nonché identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'Assicurato eventualmente richiede l'accredito dell'Indennizzo;
      - il recapito telefonico.

B) **in caso di Sinistro di cui alla garanzia Danno Accidentale**:
   a) portare il Bene Assicurato presso uno dei centri di assistenza tecnica in Italia autorizzati dal produttore;
   b) inviare entro 30 giorni dalla data riportata o sul documento fiscale attestante la riparazione o sulla dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene Assicurato la seguente documentazione:
      - copia della presente Polizza;
      - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora;
      - in caso di riparazione: fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato la riparazione;
      - in caso di impossibilità di riparare il Bene Assicurato: fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene Assicurato, rilasciata dal centro di assistenza tecnica che ha effettuato tale valutazione;
      - originale/copia del documento di acquisto del Bene Assicurato fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del Bene Assicurato (marca e modello), con data di emissione non antecedente i 60 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
      - codice fiscale e dati anagrafici, nonché identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'Assicurato richiede eventualmente l'accredito dell'Indennizzo;
      - il recapito telefonico.

Art. 6.11 - Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni

determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.12 - Determinazione del danno e dell'indennizzo

Art. 6.12.1 - Furto o Danno Accidentale non riparabile

In caso di Furto o Danno Accidentale non riparabile del Bene Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquida un indennizzo pari al valore determinato come segue:

a) **per i beni che siano stati acquistati entro i 12 mesi dalla data di denuncia del Sinistro**: il prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello del Bene Assicurato, qualora lo stesso sia ancora in commercializzazione, o il prezzo di vendita di un modello equivalente e isofunzionale, cioè avente almeno le stesse caratteristiche tecniche principali del Bene Assicurato eccetto per le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design, qualora lo stesso non sia più in commercializzazione. I prezzi di vendita di cui sopra saranno rilevati al momento della denuncia del Sinistro dal sito internet di comparazione e-commerce di prezzi praticati sul mercato italiano, www.trovaprezzi.it. Qualora alla data di denuncia del Sinistro il predetto sito non fosse online, verranno consultati, agli stessi fini, siti internet di contenuto equivalente;
b) **per i beni che siano stati acquistati tra i 12 mesi e i 24 mesi dalla data di denuncia del Sinistro**: il 70% del prezzo di vendita più elevato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, di un bene nuovo dello stesso modello del Bene Assicurato, qualora lo stesso sia ancora in commercializzazione, o il prezzo di vendita di un modello equivalente e isofunzionale, cioè avente almeno le stesse caratteristiche tecniche principali del Bene Assicurato eccetto per le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design, qualora lo stesso non sia più in commercializzazione. I prezzi di vendita di cui sopra saranno rilevati dal medesimo sito di comparazione e-commerce di cui al punto a) che precede.
c) **per i beni che alla data di denuncia del Sinistro siano stati acquistati oltre i 24 mesi precedenti alla stessa data di denuncia**:
   - **Categoria 1**: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 70%;
   - **Categoria 2**: il prezzo, IVA compresa e spese di spedizione escluse, indicato sullo scontrino fiscale o sulla ricevuta/fattura di acquisto, ridotto del 50%

Art. 6.12.2 - Altri casi di Danno Accidentale

Negli altri casi di Danno Accidentale del Bene Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquida un Indennizzo corrispondente al costo di riparazione del Bene Assicurato, IVA compresa e spese di spedizione escluse, come indicato nella fattura di riparazione emessa da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore.

Art. 6.12.3 - Uso fraudolento della carta SIM

In caso di uso fraudolento della carta SIM conseguente a Furto indennizzabile a termine di Polizza, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rimborserà all'Assicurato il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la Carta SIM sottratta, fino ad un massimo di **Euro 200 per evento**. La copertura assicurativa Uso fraudolento della Carta SIM, non è operante se il contratto legato alla Carta SIM è a formula prepagata.

Art. 6.13 - Disposizioni e limitazioni

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie;
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA IN MOBILITA' SEMPRE e ASSISTENZA MOBILITA' SEMPRE FAMIGLIA

Art. 6.14 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda **richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:**

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Art. 6.15 - Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.16 – Disposizioni e limitazioni

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Contraente e/o Assicurato.

SEZIONE PRESTAZIONE E SERVIZI - ASSISTENZA CASA OVUNQUE

Art. 6.17 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda **richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:**

- numero verde dall' Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia Casella Postale 302
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

Art. 6.18 - Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.19 - Disposizioni e limitazioni

a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
d) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'Abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
Il Premio è comprensivo delle imposte.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 8.2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca);
- accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data dell'operazione effettuata tramite il servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.
Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 8.5 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure, accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario o contattare il Servizio Clienti UniCredit oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. Le eventuali modifiche

dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente.

Art. 8.7 – Inizio dell'evento assicurativo (Sezione Tutela Legale)

Relativamente alla Sezione Tutela Legale, la garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.

Per quanto riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione nell'ambito del diritto di famiglia, l'insorgenza del sinistro coincide con il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria. Si precisa inoltre che per i procedimenti in materia di diritto di famiglia la copertura opera esclusivamente per i sinistri verificatisi dopo 24 mesi dalla data di decorrenza della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di modulo .

Qualora la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione, di altra riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

La copertura assicurativa, infine, si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione della stessa, a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della copertura.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art.9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 9.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.